



Comune di NOCERA TERINESE

(Provincia di Catanzaro)

Copia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N.02 Del 23.02.2021	OGGETTO: Contestazione sopravvenuta situazione di incompatibilità di un Consigliere comunale ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 63, comma 1, n. 4, e art. 69 del D.Lgs. 267/2000.
------------------------------------	---

L'anno **Duemilaventuno**, il giorno **ventitrè (23)**, del mese di **febbraio dalle ore 16,50 a seguire** regolarmente convocato con avviso **prot. n. 1122 del 16.02.2021** si è riunito il **Consiglio Comunale in seduta Pubblica Sessione Ordinaria di Prima Convocazione** nella Sala Consiliare, come da decreto sindacale **n. 10/2020** e con le modalità in esso contenute.

All'appello nominale alle ore 16,50, risultano i Signori Consiglieri:

N.	Cognome e nome	Pres.	Ass.	N.	Cognome e nome	Pres.	Ass.
1	ALBI ANTONIO Sindaco	X		10	GIGLIOTTI FERNANDA	X	
2	GRANDINETTI WALTER	X		11	MACCHIONE VITTORIO M.	X	
3	TRUNZO GIULIANO	X		12	RUSSO SAVERIO	X	
4	GRANDINETTI SALVATORE	X		13	FILANDRO GIANLUCA	X	
5	CRISTOFARO GIAMPAOLO	X					
6	MANFREDI LIDIO	X					
7	MOTTA ARMANDO - Presidente del Consiglio	X					
8	CARDAMONE FRANCESCO Vice- Sindaco	X					
9	VACCARO PATRIZIA	X					

Consiglieri assegnati: n. 13

Consiglieri in carica: n. 13

Consiglieri presenti: n.13

Consiglieri assenti : n.0

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il **Segretario Generale Dott.ssa Rosetta Cefalà**.

Presiede il Presidente Sig. Armando Motta, il quale preliminarmente: constatato che tutti i presenti sono muniti dei dispositivi di protezione individuale e disposti assicurando tra di loro la distanza ben oltre quella minima di un metro, prescritta dai provvedimenti governativi in materia di emergenza sanitaria da COVID-19, e nel rispetto del decreto sindacale n. 10/2020 che recepisce il D.P.C.M. 18/10/2020 ed il D.M. del Ministro per la P.A. del 19.10.2020; **riconosciuto** il numero legale degli intervenuti, **dichiara aperta la seduta** per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno sopra indicato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sig. Motta Armando introduce il punto 03 all'o.d.g., fa riferimento alla vertenza instaurata dal Consigliere Gigliotti Fernanda avanti al TAR Calabria nei confronti del Comune di Nocera per il diniego di un provvedimento edilizio. Prima di entrare nel merito della vicenda ritiene opportuno fare una precisazione con riferimenti ad alcuni articoli di giornale usciti nei giorni scorsi, i quali, avrebbero asserito che il Presidente volutamente rallentava la seduta consiliare di oggi vista la delibera della Giunta adottata il 22.12.2020.

A questo proposito evidenzia che lo stesso dalla data di adozione della delibera fino al trenta dicembre era impedito. Rammenta di aver acquisito gli atti il 21 gennaio 2021, mediante notifica a mezzo la P.M. su sua richiesta, dopo che gli stessi atti inoltrati dall'ufficio segreteria pochi giorni prima all'indirizzo personale di posta ordinaria, non gli erano pervenuti. Dopodichè fa riferimento alla interlocuzione epistolare con il Segretario comunale le cui date sono agli atti; si sofferma sulla richiesta di un parere sto all'ufficio segreteria di porre in essere gli adempimenti per la convocazione del Consiglio.

Subito dopo questa lettera riferisce di aver ricevuto una nota a firma del Sindaco in cui si sollecitava la convocazione del Consiglio comunale.

A tale riguardo, rimarca che per il ruolo istituzionale che riveste non accetta illazioni o sospetti sul proprio operato. Specifica di aver ritenuto opportuno acquisire il parere legale proprio perché si tratta di un problema delicato, in quanto viene messa in discussione la compatibilità di un Consigliere a ricoprire ancora questo ruolo.

Rimarca che egli quale Presidente del Consiglio rappresenta l'intera compagine amministrativa, maggioranza e minoranza ed è per questo che ha inteso fare la suddetta precisazione, affinché sia chiara la sua posizione rispetto alla vicenda, oggi oggetto di discussione.

Evidenzia di aver voluto fare suddetta precisazione per chiarire la sua posizione non solo al Paese, ma all'intero gruppo di appartenenza di cui lo stesso è stato il fondatore, in cui c'è stato e ci sarà sempre.

Conclude, anticipando la dichiarazione di voto a favore della contestazione dell'incompatibilità nei confronti del consigliere comunale interessato.

Si apre la discussione .

Interviene il Consigliere Gigliotti Fernanda, del Gruppo "*Il paese che vogliamo*". Preliminarmente dichiara di produrre una nota di cui da lettura chiedendo che venga allegata al verbale della delibera quale parte integrante e sostanziale, precisando di non voler assolutamente entrare nel merito del dibattito all'interno della maggioranza cui oggi il Presidente ha fatto riferimento.

Riguardo al merito della problematica di cui all'oggetto che la riguarda personalmente, esprime disappunto per il clima che si è creato nel Paese, dove, a suo modo di vedere, l'avversario politico è nemico, per cui, o si è con lui, o si è contro di lui, il che significa che qualora un avversario politico incontri casualmente l'altro, non possa neppure fermarsi a chiedere come sta.

Ritornando poi alla vicenda sua personale fa l'exkursus storico da cui ne è scaturita l'insorgenza della lite davanti al TAR, facendo presente che con il primo ricorso il Comune è rimasto soccombente; dopodichè, l'ufficio comunale competente ha dovuto attivare una ulteriore istruttoria del procedimento, dalla quale è scaturito il provvedimento impugnato, con il giudizio ancora pendente. Prosegue l'esplicitazione dell'intervento con la lettura del documento, in premessa citato che al termine, lo consegna al Segretario Comunale, che **lo allega sub. B)**, alla deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Continua soffermandosi sul parere reso dal Segretario Comunale, evidenziando che - a suo dire - la giurisprudenza sull'art. 63 è di orientamento contrastante.

A suo giudizio l'art. 63 del Tuel è una norma importante a garanzia del buon andamento della pubblica amministrazione; questo è l'interesse giuridico tutelato dalla norma che è diretta ad impedire che un amministratore, forte della sua posizione possa condizionare l'esito della causa o di una procedura, in pregiudizio dell'Ente amministrato.

nel caso di specie rimarca che la stessa ha operato come cittadino per tutelare un suo diritto, ma che si vede ancora costretta a scegliere se difendere la propria casa o la sua libertà, ebbene non intende rinunciare alla sua libertà. In conclusione ritiene sia opportuno acquisire parere legale dal Ministero dell'Interno e verificare se effettivamente la contestazione dell'incompatibilità trovi fondamento nella norma oppure no.

Interviene il Consigliere Trunzo Giuliano del gruppo di maggioranza "*Unità Popolare nocerese*" il quale fa presente che << "oggi il Consiglio comunale non deve entrare nel merito della vicenda giudiziaria che riguarda il consigliere Gigliotti col Comune; il consiglio è chiamato a discutere sull'avvio del procedimento sull'incompatibilità che si basa sul fatto che vi è una causa pendente. la decisione di avviare il procedimento suddetto, data la lite pendente è stata presa con calma; poteva essere avviata prima ma non è stato fatto perché le priorità erano altre; ciò dimostra che non si ha fretta sulla decadenza del consigliere ed il tempo trascorso lo dimostra; nessuna vendetta, anzi auspica a nome suo e del gruppo che il consigliere possa rimuovere la causa di incompatibilità. Nessuno vuole entrare nel merito della vertenza, la decisione spetta al giudice, ma si decide solo la contestazione dell'incompatibilità, anche sulla base del parere legale allegato ai documenti dell'oggetto. Lei continua a dire che vi sono personaggi che sono contro di Lei, faccia i nomi, se non qua ma li faccia; spero possa rimuovere l'incompatibilità, perché a questo punto spetta solo a Lei.

Per quanto riguarda invece l'intervento del Presidente, l'abbiamo ascoltato in silenzio non fosse altro per la funzione e il ruolo; il rispetto è doveroso considerato anche il luogo. Oggi si vota sugli atti e non su ciò che si dice o che non si dice o ancora che hanno detto determinati soggetti citati.

Riguardo una presunta decadenza, il gruppo di maggioranza non ha mai parlato di decadenza del Presidente del Consiglio ma gli ha sempre espresso forte solidarietà per il suo stato personale, peccato che invece in passato in altre situazioni non sia stato così per altre vicende che in quel momento richiedevano altro. Oggi si vota sull'avvio del procedimento per la incompatibilità del Consigliere Gigliotti che ovviamente ha tutti i tempi per rimuoverla, concludo dichiarando voto favorevole anche sulla base del parere fornito dal Segretario comunale">>.

Interviene il Consigliere Filandro Gianluca del gruppo di minoranza "*Il Paese che vogliamo*" per rendere la dichiarazione di voto del gruppo di appartenenza previa lettura del documento che consegnerà al Segretario comunale. Preliminarmente invita a superare le divisioni, facendo presente che la dichiarazione di voto contrario alla contestazione della incompatibilità del Consigliere Gigliotti è resa per le motivazioni meglio esplicitate nel documento su citato di cui da lettura che al

termine consegna al Segretario **come allegato alla deliberazione sub C)** quale parte integrante e sostanziale. Nel ribadire la dichiarazione di voto contrario, ritiene sia necessario acquisire un ulteriore parere al Ministero dell'Interno; esprime la solidarietà al Consigliere Gigliotti Capogruppo.

Interviene il Sindaco Ing. Albi Antonio , il quale replica all'intervento del Consigliere Filandro , evidenziando:<<Questa Amministrazione da subito si è attivata per il problema sanitario da coronavirus, infatti, giusto un anno fa, ho emesso la prima ordinanza di quarantena, appena c'è stato il primo caso nel nostro territorio abbiamo subito attivato il protocollo dei tamponi rapidi con il metodo "drive in" in Marina eseguendo oltre 300 tamponi e abbiamo avuto un risultato di positivi intorno al 10%; prontamente abbiamo predisposto le quarantene, abbiamo cercato di tracciare ed isolare. Il secondo processo dei tamponi rapidi, effettuato dopo venti giorni a Nocera Centro sempre con sistema "drive in" e, anche in questo caso, tracciare ed isolare. Stesso procedimento quando è risultato positivo un dipendente comunale.

Per quanto riguarda il problema del Consigliere Gigliotti, io ho solo prodotto dei documenti che ritengo essere giusti studiando il caso dell'abuso edilizio; sono stati notificati all'interessata, poi sono stati impugnati davanti al TAR, il Comune si è costituito. Nella prima udienza, lo stesso TAR, ha rigettato la sospensiva richiesta ed è lì che subentra "la lite", quindi niente di personale, tant'è vero che di questi provvedimenti ne sono stati prodotti altri nei confronti di altri soggetti e tutti con lo stesso esito >>.

Terminato l'intervento del Sindaco, **interviene nuovamente il Consigliere Gigliotti** facendo presente e ribadendo che l'incompatibilità se mai vi è dal momento in cui è sorta la lite pendente ovvero dal mese di Febbraio 2020.

Replica , ancora il Sindaco evidenziando che nel mese di febbraio 2020 con l'avvio dell'emergenza sanitaria da pandemia, questa amministrazione ha avuto ben altro a cui pensare .

Il Presidente del Consiglio riprende la parola e chiede al Segretario Comunale se sia opportuno o meno richiedere un parere al Ministero.

Interviene il Segretario Comunale chiarisce innanzitutto come il parere legale su una determinata problematica sia un giudizio soggettivo che si costruisce in base alle norme, alla giurisprudenza ed alla dottrina. Nel caso di specie, la sottoscritta, ha reso questo parere secondo scienza e coscienza non solo facendo riferimento alla giurisprudenza ma altresì all'interpretazione autentica dell'art. 63 da parte del Ministero dell'Interno che ha avuto modo di affrontare problematiche analoghe. Ovviamente la sottoscritta, nella sua veste di organo super partes, nel rendere il parere ha evidenziato la giurisprudenza maggioritaria ma anche quella minoritaria in relazione alla incompatibilità della carica di Consigliere in relazione ad una lite pendente. Dalla ponderazione poi delle posizioni della giurisprudenza e dalla interpretazione del Ministero ha ritenuto di concludere, come nella fattispecie, la pendenza della lite generi appunto l' incompatibilità salvo che, ovviamente, il Consigliere non proceda a rimuoverla. E' stato anche evidenziato come la causa esimente di cui al comma 3 dell'art. 63 non trovi applicazione alla fattispecie in quanto la lite non è scaturita da fatti connessi con l'esercizio del mandato politico e dunque, non è correlata a compiti istituzionali o al perseguimento dell'interesse pubblico , bensì è scaturita da una posizione di carattere personale e soggettivo. Detto questo l'Amministrazione comunale potrà sempre e comunque acquisire un autorevole parere presso il Ministero dell'Interno qualora lo ritenga opportuno.

Conclusa l'ampia discussione sopra riportata e negli allegati B e C) del presente provvedimento, il Presidente del Consiglio invita la Civica Assise a determinarsi in merito alla proposta in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il 26.05.2019 si sono tenute le consultazioni elettorali amministrative per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale;
- con deliberazione del Consiglio comunale del 13 giugno 2019 n. 01, esecutiva, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 si è proceduto alla convalida dell'elezione del Sindaco e dei Consiglieri comunali a seguito dell'esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità di cui agli artt. da 55 a 70 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
- tra i Consiglieri eletti a seguito delle predette consultazioni risulta far parte dell'Organo Consiliare la Sig.ra Avv. Gigliotti Fernanda;

Preso atto che:

- in data 2.11.2020 prot. n. 7464 è stato notificato, all'Ente, il ricorso proposto, con richiesta di sospensiva, innanzi al Tar Calabria – Catanzaro *avverso l'ordinanza di demolizione nr. 1 del 6.6.18, il provvedimento di diniego prot. 4991 notificato il 4.8.2020 ed il REU (art. 170) adottato con deliberazione C.C. n.15 del 9.7.2011;*
- il ricorso amministrativo è stato iscritto al n. 1373/2020 Reg. Ric., assegnato alla seconda sezione e trattato, sulla istanza cautelare, all'udienza camerale dell'11 dicembre 2020;
- l'Ente ha resistito al ricorso, affidando il patrocinio all'avv. Antonello Sdanganelli, del Foro di Lamezia Terme, giusta deliberazione della G. C. n. 136 del 23.11.2020;
- in esito alla trattazione sulla richiesta incidentale, il Tribunale amministrativo della Calabria con ordinanza n. 654, depositata il 14.12.2020, ha respinto l'istanza cautelare;
- il procedimento amministrativo Reg.Gen. n. 1373/2020 è, dunque, pendente, in attesa della definizione del merito del ricorso avverso gli atti impugnati;

Dato atto che il ricorrente riveste la carica di consigliere comunale del gruppo di minoranza “il Paese che vogliamo”;

Vista a tale riguardo la deliberazione di G.C. n. 152 del 22.012.2020 ad oggetto “Ricorso TAR Calabria iscritto al nr. 1373/2020 Reg.Gen. Ordinanza cautelare nr. 654/2020. Presa d'atto. Determinazioni”, con la quale, l'organo esecutivo ha preso atto dell'ordinanza cautelare n. 654 depositata in data 14.12.2020 nel procedimento amministrativo introdotto innanzi al Tribunale Amministrativo per la Calabria – Catanzaro, iscritto al n. 1373/2020 reg. ric. ,promosso dal ricorrente che , come detto , riveste anche la qualità di consigliere comunale, e si determinava di

inoltrare il provvedimento anche al Presidente del C.C. per quanto di competenza in ordine al disposto di cui all'art. 69 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto della documentazione custodita in atti, da cui emerge che :

- l'ufficio segreteria ha provveduto a inviare la delibera di G.C. n. 152/2020 e gli atti in essa richiamati al Presidente del C.C. con nota prot. 535 del 22.01.2021 con consegna a mani tramite la P. M. , a seguito della precedente trasmissione con mail ordinaria in data 18 e 19 gennaio 2021;
- **Il Presidente** del Consiglio, a seguito di nota del 22.01.2021 prot. n. 568 indirizzata al Segretario Comunale, da Questi riscontrato con nota prot.701 del 29.01.2021, con ulteriore nota acquisita al prot. n. 775 del 02.02.2021, ha richiesto al Segretario Comunale parere legale in merito alla potenziale incompatibilità del Consigliere Comunale Avv. Fernanda Gigliotti riconducibile all'ipotesi di cui all'art.63, comma 1, punto 4 del D.Lgs. 267/2000;
- **Il Segretario** Comunale ha inoltrato al Presidente del C.C. parere legale con nota del 08.02.2021 prot. n. 880;
- **Il Presidente** del Consiglio con nota prot. n. 1051 del 12.02.2021 ha invitato il Segretario comunale a porre in essere quanto di competenza per la convocazione del Consiglio Comunale in conformità all'art. 69 del D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il su richiamato parere che allegato al **presente atto sub A)** assume valenza di parte integrante e sostanziale del procedimento amministrativo di cui al presente provvedimento;

Visto l'articolo 63, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale, al comma 1 punto 4), stabilisce quanto segue:

“1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale:”

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia.”

Visto l'articolo 69 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale testualmente stabilisce quanto segue:

“1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.

2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.

3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo articolo 70, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.

4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

5. *Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.*

6. *La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.*

7. *Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.*”;

Preso atto dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità con riferimento alle fattispecie riconducibili al comma 1 punto 4 dell'art.63 su citato e, dunque alla ratio della stessa, consistente *nella “esigenza di prevenire l'insorgenza di conflitti di interesse tra i singoli componenti degli organi elettivi e l'ente territoriale, essendo diretta ad assicurare la trasparenza, il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione (e, quindi, la tutela di interessi di indubbio rilievo costituzionale), infatti, bene può giustificare l'apposizione di limiti al diritto garantito dall'art. 51 cost. » (Cassazione civile sez. I, 05/12/2011, n.25960);*

Preso atto , altresì, dei pareri forniti in materia dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali , e precisamente :

a) parere del 14.04.2014, secondo cui “ *nel ricercare la soluzione più adatta al caso concreto , si rende necessario procedere , tenendo conto, da un lato , della ratio della norma e dall'altro dei principi ricavabili dalle pronunce sopra richiamate , per cui occorre tenere presente che la finalità dell'incompatibilità disciplinata dal citato art. 63, comma 1 , n. 4 è quella di evitare situazioni di conflitto tra l'interesse personale dell'amministratore e gli interessi pubblici facenti capo all'Istituzione Locale e, considerato che nella giurisprudenza che ha trattato la nozione di “ fatto connesso all'esercizio del mandato” è costante il riferimento alla necessità che esso sia comunque collegato agli interessi della collettività” .*

b) parere del 26.01.2018 con cui è stato chiarito che “ *l'incompatibilità trova fondamento e giustificazione nel pericolo che il conflitto di interessi determinativo della lite medesima possa orientare le scelte dell'eletto in pregiudizio dell'ente amministrato, o comunque possa ingenerare, all'esterno,sospetti al riguardo; donde , risponde ad una scelta del legislatore di sacrificio del diritto alla carica a fronte di detta eventualità”;*

Acclarato che alla fattispecie non è applicabile il comma 3 dell'art. 63 TUOEL, secondo cui «*L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato*», in quanto la pendenza è rappresentata da un ricorso proposto dalla parte-consigliere avverso il diniego di un titolo edilizio e, dunque , l'iniziativa processuale del consigliere non è correlata a compiti istituzionali connessi alla sua carica o al perseguimento di interessi pubblici ma ispirata all'interesse personale e patrimoniale, di privato cittadino, di ottenere un esito favorevole della pratica amministrativa di tipo edilizio relativa ad un proprio fabbricato;

Dato atto che il ricorso al T.A.R. Calabria, di cui sopra, attualmente pendente, ha dato origine al verificarsi, in un momento successivo alle consultazioni elettorali del 2019 e, dunque alla convalida degli eletti di cui alla deliberazione di C.C. n. 01/2019, su citata di una condizione di incompatibilità con il ruolo di consigliere comunale nella fattispecie individuabile nella situazione prevista dall'art. 63, comma 1 punto 4), del d.lgs. n. 267 del 2000, essendo in presenza di una lite pendente instaurata, quale parte di un procedimento amministrativo, da un consigliere comunale contro lo stesso Comune del cui Consiglio Comunale fa parte;

Dato atto che l'art. 69 del d. lgs. n. 267 del 2000 attribuisce al Consiglio comunale, qualora si verifichi successivamente alla elezione qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal TUEL, l'iniziativa d'ufficio di contestarle al Consigliere interessato;

Udito l'ampio dibattito con gli interventi di cui in premessa e riportati negli allegati B) e C) parti integranti e sostanziali del presente deliberato ;

Acquisito il parere in merito alla regolarità tecnica giuridica amministrativa resa ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 49 e 97 , comma 4, lett.b) del D.Lgs. 267/2000 dal Segretario Comunale;

Dato atto che non necessita il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta oneri economici diretti o indiretti a carico del Comune ;

Con voti favorevoli: 09, contrari: 03 (Filandro G. , Macchione V.M. , Russo S.); astenuti: 01(Gigliotti F.) , resi per alzata di mano da n. 12 consiglieri votanti su n.13 presenti di n. 13 assegnati ed in carica,

DELIBERA

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

Contestare la situazione di incompatibilità sopravvenuta del Consigliere Comunale Avv. Gigliotti Fernanda, del Gruppo consiliare “ il paese che vogliamo”,stante la pendenza del giudizio amministrativo iscritto al n. 1373/2020 - TAR Calabria.

Precisare che quanto al presente provvedimento trova fondamento nel combinato disposto di cui all'art. 63, comma 1 , punto n. 4 e art. 69 del D.Lgs.n. 267/2000, per quanto in premessa rappresentato e meglio esplicitato **nell'allegato parere sub.A)** , parte integrante e sostanziale del presente atto.

Assegnare al Consigliere Avv.to Gigliotti Fernanda il termine di giorni 10 dalla notifica della presente deliberazione per formulare osservazioni o per risanare la sopravvenuta causa di incompatibilità.

Stabilire che, ove nel termine di cui sopra, il Consigliere interessato non provveda, si procederà con successivo atto consiliare ai sensi dell'art. 69, comma 5, del D.Lgs. 267/2000.

Disporre che l'ufficio segreteria comunale provveda agli adempimenti consequenziali.

Successivamente , stante l'urgenza , di provvedere in merito ,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione, con il seguente esito:

Voti favorevoli: 09, contrari: 03 (Filandro G. , Macchione V.M. , Russo S.); astenuti: 01(Gigliotti F.) , resi per alzata di mano da n. 12 consiglieri votanti su n.13 presenti di n. 13 assegnati ed in carica,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI NOCERA TERINESE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

Proposta di deliberazione

Giunta Comunale

Consiglio Comunale

OGGETTO: Contestazione sopravvenuta situazione di incompatibilità di un Consigliere comunale ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 63, comma 1, n. 4, e art. 69 del D.Lgs. 267/2000.

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, e art. 97 comma 4 del D.Lgs 267/2000
Così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica giuridica amministrativa della deliberazione sopra indicata.

Nocera Terinese, li 16.02.2021

**Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Rosetta Cefalà**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

NON DOVUTO

COMUNE DI NOCERA TERINESE
PROVINCIA DI CATANZARO

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to Sig. Armando Motta

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Il Segretario Comunale visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., ed in particolare il capo 1 "Controlli sugli atti" del Titolo VI;

DISPONE

Che la presente

VENGA PUBBLICATA all'Albo Pretorio on-line, in ottemperanza all'art. 32 della Legge 69/2009 e ss.mm.ii. per n. 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 2, del D.Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Il Segretario Comunale visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 02.03.2021 in ottemperanza all'art. 32 della Legge 69/2009 e simili per n. 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 2, del D.Lgs. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Atteso che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il -02.03.2021--

Perché dichiarata immediatamente eseguibile

Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, li -02.03.2021--

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosetta Cefalà